CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
21/01/2014 U-ss/355/2014



via IV Novembre 114 00187 Roma, Italy tel. +39.06.6976701 segreteria@cni-online.it segreteria@ingpec.eu

U-GF/2014

Circ. n. 317/XVIII Sess

Ai Consiglieri degli Ordini degli Ingegneri d'Italia LORO SEDI

OGGETTO: newsletter prevenzioni incendi n° 1 gennaio 2014.

In allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarvi il primo numero del 2014 della "newsletter prevenzione incendi", curata dal nostro Gruppo di Lavoro Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

Cordiali saluti.

IL CONSIGNERE SEGRETARIO Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE

Allegato: c.s.d.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), ha attivato un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio sarà sviluppato attraverso la presente "newletter" che avrà cadenza mediamente mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la newsletter troverà collocazione all'interno dello stesso. Si precisa che la presente "newsletter" costituisce una sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l'aggiornamento completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice componente del Gruppo di Lavoro "Sicurezza" del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

1. D.L. 12/09/2013 n. 104, convertito in legge con L. 08/11/2013 n. 128: "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca."

Art. 10-bis: Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici.

1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di <u>prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica</u> sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

2. Legge 30/10/2013 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 31/08/2013 n. 101" recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".

L'art. 8 comma 7 prevede che:

A decorrere dal 01/01/2014, le disposizioni di cui al DPR 151/2011, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 ("Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/03/2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 334/1999.

3. D.L. 30/12/2013 n. 150 (milleproroghe): Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. – <u>Ulteriore proroga al 31/12/2014 per gli alberghi.</u>

Art. 11 - Proroga termini in materia di beni culturali e turismo.

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

4. Gli Ingegneri iscritti negli elenchi di cui al D.Lgs. 139/2006 (ex Legge n.818/ 1984) possono svolgere le docenze dei corsi per addetti all'emergenza.

In risposta ad un quesito posto dal CNI, la Commissione per gli interpelli (istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), nella riunione del 24/10/2013, - premesso che il DM 10/03/1998 (in corso di revisione) non prevede requisiti o titoli specifici ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza - afferma che "gli Ingegneri, abilitati ai sensi della legge n.818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi,

rilasciare i relativi attestati di frequenza".

(vedi risposta completa in allegato)

- 5. Attività del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) Nel corso delle riunioni del 01/10/2013, 05/11/2013, 26/11/2013 del CCTS sono stati presentati, ed in parte approvati definitivamente, i seguenti schemi di decreto:
 - Modifica del Titolo IV del DM 09/04/1994: Rifugi alpini.
 - Regola tecnica di prevenzione incendi per le aerostazioni con superficie coperta superiore a 5000 m².
 - Modifica del DM 14/05/2004 inerente la regola tecnica di prevenzione incendi per depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³.
 - Regola tecnica di prevenzione incendi inerente le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³.
 - Regola tecnica di prevenzione incendi inerente l'attività di demolizione di veicoli con relativi depositi.
 - Regola tecnica di prevenzione incendi nelle metropolitane.
 - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private.
 - Regola tecnica di prevenzione incendi inerente gli asili nido.

In allegato il documento citato al punto 4.

Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali



Partenza - Roma, 29/10/2013

Prot. 37 / 0018682 / MA007.A001



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot.

Al Consiglio

Nazionale

degli

Ingegneri

Via IV Novembre, 114

00187 Roma

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

06/11/2013

E-rsp/5981/2013



Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 24/10/2013, al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

> IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Paolo PENNESI)

Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 10/2013

Roma, 24 ottobre 2013



Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Prot.

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984. In particolare chiedono di sapere se il suddetto professionista sia:

- adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10/03/1998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
- sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. n. 81/2008

Al riguardo si comunica che la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998, attualmente in corso di revisione.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il DM 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenza", dabbano conseguire "l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609".

Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 10/2013

Infine la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PIEGARI